2026/1278

12.8.2026

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/1278 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2026

che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'iscrizione di pesticidi e sostanze chimiche industriali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose ([1]), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ([2]) («convenzione di Rotterdam»).

(2) La sostanza carbendazina è elencata nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012 sulla base di un divieto nella sottocategoria «pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari». L'industria ha inoltre disposto il ritiro della sostanza attiva carbendazina dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), il che equivale a un divieto nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». Ne consegue il divieto di qualsiasi impiego della carbendazina nella categoria «pesticidi» ed è pertanto opportuno iscrivere questa sostanza nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n 649/2012. A seguito dell'iscrizione della carbendazina nella parte 2, è necessario aggiornare la voce relativa a tale sostanza nella parte 1 per rispecchiare il fatto che essa figura anche nella parte 2.

(3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2806 ([4]) la Commissione ha deciso di non rinnovare l'approvazione del metribuzin come sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]). Detta decisione ha avuto come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego del metribuzin nella categoria «pesticidi», dato che non ne è stato approvato alcun altro impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere questa sostanza negli elenchi di sostanze chimiche che figurano nell'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(4) L'industria rilevante ha disposto il ritiro delle sostanze attive dodemorf, incluso il dodemorf acetato, fenpirazamina, flumetralin, metaflumizone, piridalil e tritosulfuron dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tale ritiro ha avuto come conseguenza il divieto d'impiego di tali sostanze nella sottocategoria «pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari», il che equivale a un divieto di qualsiasi utilizzo nella categoria «pesticidi», dato che non ne è stato approvato alcun altro impiego in detta categoria. Inoltre, la

([1]) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/649/oj.
([2]) GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/106(1)/oj.
([3]) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167, 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).
([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2806 della Commissione, del 31 ottobre 2024, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva metribuzin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e recante modifica dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) 2015/408 della Commissione (GU L, 2024/2806, 4.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2806/oj).
([5]) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).

classificazione armonizzata del dodemorf, della fenpirazamina, del flumetralin, del metaflumizone, del piridalil e del tritosulfuron a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]) è prova sufficiente del fatto che esse destano preoccupazioni per la salute umana o per l'ambiente. È pertanto opportuno iscrivere queste sostanze negli elenchi di sostanze chimiche che figurano nell'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(5) L'industria rilevante ha disposto il ritiro della sostanza attiva cloridrato di poliesametilene biguanide PHMB (1600; 1.8) dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (EU) n. 528/2012 per quanto riguarda l'uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 11. Inoltre, la sostanza non è approvata per l'uso nei tipi di prodotto 1, 5, 6 e 9 ed è approvata solo per l'uso nei biocidi del tipo di prodotto 4. Ciò equivale a una rigorosa restrizione dell'uso della sostanza nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». La sostanza non è inoltre approvata per l'uso nella sottocategoria «pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari». Di conseguenza, il cloridrato di poliesametilene biguanide PHMB (1600; 1.8) è soggetto a rigorose restrizioni per l'uso nella categoria «pesticidi» ed è pertanto opportuno iscrivere questa sostanza negli elenchi di sostanze chimiche che figurano nell'allegato I, parte 1 e 2, del regolamento (UE) n 649/2012.

(6) Le sostanze DEHP, DBP, diarsenico triossido, tricloroetilene, triossido di cromo, «acidi generati dal triossido di cromo e relativi oligomeri: oligomeri dell'acido cromico e dell'acido dicromico, acido cromico, acido dicromico», dicromato di sodio, dicromato di potassio, dicromato di ammonio, cromato di potassio, cromato di sodio, acido arsenico, bis(2-metossietil) etere, «2,2'-dicloro-4,4'-metilendianilina; 4,4'-metilenbis[2-cloroanilina] (MOCA)», tris(cromato) di dicromo, cromato di stronzio, idrossiottaossodizincatodicromato di potassio, ottaidrossocromato di pentazinco, e «pece, catrame di carbone, alta temperatura» sono classificate come cancerogeni di categoria 1 A o 1B, o mutagene di categoria 1 A o 1B, o tossiche per la riproduzione di categoria 1 A o 1B conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008. Sono inoltre incluse nell'allegato XVII, appendici da 1 a 6, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ([7]) e contemplate dall'allegato XVII, voci 28, 29 o 30, di tale regolamento, il che significa che ne è vietata l'immissione sul mercato e l'uso per la vendita al pubblico. Di conseguenza tali sostanze sono soggette a rigorose restrizioni d'uso nella sottocategoria «sostanze chimiche industriali destinate all'uso da parte del consumatore finale» ed è pertanto opportuno iscriverle nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(7) Le sostanze «5-sec-butil-2-(2,4-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano [1], 5-sec-butil-2-(4,6-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano [2]», UV-328, UV-327, UV-350, UV-320, «alcol 4,4'-bis(dimetilammino)-4"-(metilammino)tritilico», «prodotti di reazione di 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-ditione, formaldeide e 4-eptilfenolo, ramificato e lineare (RP-HP)», e «massa di reazione di 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile e 10-etil-4-[[2-[(2-etilesil)ossi]-2-ossoetil]tio]-7-osso-4-ottil-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (massa di reazione di DOTE e MOTE)» sono identificate come sostanze estremamente preoccupanti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 e sono elencate nel l'allegato XIV di tale regolamento. Di conseguenza l'uso di dette sostanze è soggetto ad autorizzazione a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Dato che non è stata concessa alcuna autorizzazione, il loro uso a fini industriali è soggetto a rigorose restrizioni. È pertanto opportuno iscrivere queste sostanze negli elenchi di sostanze chimiche che figurano nell'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

([6]) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).

([7]) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

(8) Il Dechlorane Plus è elencato nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]). L'inclusione in tale allegato ha l'effetto di limitare fortemente l'uso del Dechlorane Plus nella categoria «sostanze chimiche industriali». È pertanto opportuno iscrivere questa sostanza negli elenchi di sostanze chimiche che figurano nell'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(9) La sostanza abamectin è elencata nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012. Onde chiarire la portata della voce, è opportuno aggiungere un ulteriore identificatore numerico.

(10) La sostanza terbufos è elencata nell'allegato I, parte 3, del regolamento (UE) n. 649/2012. In tale voce è opportuno rettificare il codice HS per le miscele contenenti terbufos.

(11) In occasione della sua dodicesima riunione, svoltasi dal 28 aprile al 9 maggio 2025, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere le sostanze carbosulfan e fention (formulazioni a volume ultra-basso con principio attivo pari o superiore a 640 g/l) nell'allegato III della convenzione, assoggettandole così alla procedura di previo assenso informato prevista da detta convenzione. È pertanto opportuno iscrivere queste sostanze nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento (UE) n. 649/2012. Poiché il carbosulfan figura già nell'elenco che figura nell'allegato I, parte 2, di tale regolamento, è opportuno stralciarlo da tale elenco di sostanze chimiche. A seguito della rimozione del carbosulfan dalla parte 2 e della sua iscrizione nella parte 3, è necessario aggiornare la voce relativa a tale sostanza nella parte 1 per rispecchiare detti cambiamenti.

(12) Nella sua undicesima riunione, tenutasi dal 1º al 12 maggio 2023, la conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ha deciso di includere le sostanze Dechlorane Plus, metossicloro, e UV-328 nell'allegato A della convenzione. Di conseguenza tali sostanze sono state inserite nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 e dovrebbero pertanto essere aggiunte all'elenco delle sostanze chimiche di cui all'allegato V, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(13) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 649/2012.

(14) Occorre concedere un lasso di tempo sufficiente sia alle parti in causa per adottare le misure necessarie a conformarsi al presente regolamento sia agli Stati membri per adottare le misure necessarie ad attuarlo, ed è quindi opportuno posticiparne la data di applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (UE) n. 649/2012 è così modificato:

1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

2) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifica

Nella tabella che figura nell'allegato I, parte 3, del regolamento (UE) n. 649/2012, alla voce «Terbufos», nella quarta colonna, «ex 3808.59» è sostituito da «ex 3808.91».

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º ottobre 2026.

([8]) Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è così modificato:

(1) nella parte 1 la tabella è così modificata:

a) sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica	N. CAS	N. CE	Codice NC(***)	Sottocategoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-(terz-butil)-6-(sec-butil)fenolo (UV-350) (+)	36437-37-3	253-037-1	ex 2933 99 80	i(1)-i(2)	restr-restr	
2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-diterzpentilfenolo (UV-328) (+)	25973-55-1	247-384-8	ex 2933 99 80	i(1)-i(2)	restr-restr	
2-benzotriazol-2-il-4,6-di-terz-butilfenolo (UV-320) (+)	3846-71-7	223-346-6	ex 2933 99 80	i(1)-i(2)	restr-restr	
2,2'-dicloro-4,4'-metilendianilina; 4,4'-metilenbis[2-cloroanilina] (MOCA)	101-14-4	202-918-9	ex 2921 59 50	i(2)	restr	
2,4-di-terz-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il) fenolo (UV-327) (+)	3864-99-1	223-383-8	ex 2933 99 50	i(1)-i(2)	restr-restr	
Alcol 4,4'-bis(dimetilammino)-4»-(metilammino)tritilico (+) *(con ≥ 0,1 % di chetone di Michler (n. CE 202-027-5) o base di Michler (n. CE 202-959-2)*	561-41-1	209-218-2	ex 2922 19 00	i(1)-i(2)	restr-restr	
5-sec-butil-2-(2,4-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano [1], 5-sec-butil-2-(4,6-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano [2] (+) *comprendenti qualsiasi singolo stereoisomero di [1] e [2] o qualsiasi combinazione degli stessi*	– 117933-89-8 676367-06-9 676367-05-8 343934-04-3 676367-09-2 343934-05-4 676367-04-7 676367-08-1 676367-03-6	413-720-9 – – – – – – – – –	ex 2932 99 00	i(1)-i(2)	restr-restr	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/1278/oj

	676367-07-0 676367-02-5 1781250-06-3 e altri	– – – e altri				
Acidi generati dal triossido di cromo e relativi oligomeri — Acido cromico — Acido dicromico — Oligomeri dell'acido cromico e dell'acido dicromico	7738-94-5 13530-68-2 e altri	231-801-5 236-881-5 e altri	ex 2819 90 90	i(2)	restr	
Dicromato di ammonio	7789-09-5	232-143-1	ex 2841 50 00	i(2)	restr	
Acido arsenico	7778-39-4	231-901-9	ex 2811 19 80	i(2)	restr	
bis(2-etilesil) ftalato (DEHP)	117-81-7	204-211-0	ex 2917 32 00	i(2)	restr	
Bis(2-metossietil) etere	111-96-6	203-924-4	ex 2909 19 90	i(2)	restr	
Triossido di cromo	1333-82-0	215-607-8	ex 2819 10 00	i(2)	restr	
Dechlorane Plus (+) Il «Dechlorane Plus» comprende il suo isomero sin- e il suo isomero anti-	13560-89-9 135821-03-3 135821-74-8	236-948-9 – –	ex 2903 89 70	i(1)-i(2)	div-div	
Diarsenico triossido	1327-53-3	215-481-4	ex 2811 29 10	i(2)	restr	
Ftalato di dibutile (DBP)	84-74-2	201-557-4	ex 2917 34 00	i(2)	restr	
Tris(cromato) di dicromo	24613-89-6	246-356-2	ex 2841 50 00	i(2)	restr	
Dodemorf, incluso il dodemorf acetato (+)	1593-77-7 31717-87-0	216-474-9 250-778-2	ex 2934 99 90	p (1)	div	
Fenpirazamina (+)	473798-59-3		ex 2933 19 90	p (1)	div	
Flumetralin (+)	62924-70-3		ex 2921 43 00	p (1)	div	
Metaflumizone (+)	139968-49-3		ex 2928 00 90	p (1)	div	
Metribuzin (+)	21087-64-9	244-209-7	ex 2933 69 80	p (1)	div	
Ottaidrossocromato di pentazinco	49663-84-5	256-418-0	ex 2841 50 00 ex 3206 20 00	i(2)	restr	
Pece, catrame di carbone, alta temperatura	65996-93-2	266-028-2	ex 2708 10 00	i(2)	restr	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/1278/oj

Cloridrato di poliesametilene biguanide (PHMB) (1600; 1.8) (*)	27083-27-8 32289-58-0		ex 3911 90 99	p (2)	restr	
Dicromato di potassio	7778-50-9	231-906-6	ex 2841 50 00	i(2)	restr	
Cromato di potassio	7789-00-6	232-140-5	ex 2841 50 00	i(2)	restr	
Idrossiottaossodizincatodicromato di potassio	11103-86-9	234-329-8	ex 2842 90 80	i(2)	restr	
Piridalil (*)	179101-81-6		ex 2933 39 99	p (1)	div	
Prodotti di reazione di 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-ditione, formaldeide e 4-eptilfenolo, ramificato e lineare (RP-HP) (*) *(con 4-eptilfenolo, ramificato e lineare in conc. ≥ 0,1 % p/p (4-HPbl))*	93925-00-9 1471311-26-8 e altri	300-298-5 – e altri	ex 3811 29 00	i(1)-i(2)	restr-restr	
Massa di reazione di 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile e 10-etil-4-[[2-[(2-etilesil)ossi]-2-ossoetil]tio]-7-osso-4-ottil-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (massa di reazione di DOTE e MOTE) (*)	64685-81-0		ex 2930 90 95	i(1)-i(2)	restr-restr	
Cromato di sodio	7775-11-3	231-889-5	ex 2841 50 00	i(2)	restr	
Dicromato di sodio	10588-01-9	234-190-3	ex 2841 30 00	i(2)	restr	
Cromato di stronzio	7789-06-2	232-142-6	ex 2841 50 00 ex 3206 20 00	i(2)	restr	
Tritosulfuron (*)	142469-14-5		ex 2935 90 90	p (1)	div	
Tricloroetilene	79-01-6	201-167-4	ex 2903 22 00	i(2)	restr»	

b) le voci relative a «Abamectin», «Carbendazina» e «Carbosulfan» sono sostituite da quanto segue:

Sostanza chimica	N. CAS	N. CE	Codice NC(***)	Sottocategoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«Abamectin	65195-55-3 71751-41-2	265-610-3 –	ex 2941 90 00 ex 3808 99 90	p (2)	div	
Carbendazina (†)	10605-21-7	234-232-0	ex 2933 99 80	p(1) -p(2)	div-div	
Carbosulfan (#)	55285-14-8	259-565-9	ex 2932 99 00	p (1)	div»	

(2) nella parte 2, nella tabella sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica	N. CAS	N. CE	Codice NC(***)	Categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)
«2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-(terz-butil)-6-(sec-butil)fenolo (UV-350)	36437-37-3	253-037-1	ex 2933 99 80	i	restr
2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-diterzpentilfenolo (UV-328)	25973-55-1	247-384-8	ex 2933 99 80	i	restr
2-benzotriazol-2-il-4,6-di-terz-butilfenolo (UV-320)	3846-71-7	223-346-6	ex 2933 99 80	i	restr
2,4-di-terz-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il) fenolo (UV-327)	3864-99-1	223-383-8	ex 2933 99 50	i	restr
Alcol 4,4'-bis(dimetilammino)- 4»-(metilammino) tritilico *(con ≥ 0,1 % di chetone di Michler (n. CE 202-027-5) o base di Michler (n. CE 202-959-2)*	561-41-1	209-218-2	ex 2922 19 00	i	restr
5-sec-butil-2-(2,4-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano [1], 5-sec-butil-2-(4,6-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano [2] *comprendenti qualsiasi singolo stereoisomero di [1] e [2] o qualsiasi combinazione degli stessi*	117933-89-8 676367-06-9 676367-05-8 343934-04-3 676367-09-2 343934-05-4 676367-04-7 676367-08-1 676367-03-6 676367-07-0 676367-02-5 1781250-06-3 – e altri	– – – – – – – – – – – – 413-720-9 e altri	ex 2932 99 00	i	restr

Carbendazina	10605-21-7	234-232-0	ex 2933 99 80 2933 99 80	p	div
Dechlorane Plus Il «Dechlorane Plus» comprende il suo isomero sin- e il suo isomero anti-	13560-89-9 135821-03-3 135821-74-8	236-948-9	ex 2903 89 70	i	restr
Dodemorf, incluso il dodemorf acetato	1593-77-7 31717-87-0	216-474-9 250-778-2	ex 2934 99 90	p	div
Fenpirazamina	473798-59-3		ex 2933 19 90	p	div
Flumetralin	62924-70-3		ex 2921 43 00	p	div
Metaflumizone	139968-49-3		ex 2928 00 90	p	div
Metribuzin	21087-64-9	244-209-7	ex 2933 69 80	p	div
Cloridrato di poliesametilene biguanide (PHMB) (1600; 1.8)	27083-27-8 32289-58-0			p	restr
Piridalil	179101-81-6		ex 2933 39 99	p	div
Prodotti di reazione di 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-ditione, formaldeide e 4-eptilfenolo, ramificato e lineare (RP-HP) *(con 4-eptilfenolo, ramificato e lineare in conc. ≥ 0,1 % p/p (4-HPbl))]*	93925-00-9 1471311-26-8 e altri	300-298-5 e altri	ex 3811 29 00	i	restr
Massa di reazione di 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile e 10-etil-4-[[2-[(2-etilesil)ossi]-2-ossoetil]tio]-7-osso-4-ottil-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (massa di reazione di DOTE e MOTE)	64685-81-0		ex 2930 90 95	i	restr
Tritosulfuron	142469-14-5		ex 2935 90 90	p	div»

(3) nella parte 2, nella tabella è soppressa la voce «Carbosulfan»;

(4) nella parte 3, nella tabella sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica	Numero/i CAS pertinente/i	Codice HS Sostanza pura (**)	Codice HS Miscele contenenti la sostanza (**)	Categoria
«Carbosulfan	55285-14-8	2932.99	ex 3808.91	Pesticida
Fention (formulazioni a volume ultra-basso con principio attivo pari o superiore a 640 g/l)	55-38-9	2930.90	ex 3808.91	Formulato pesticida altamente pericoloso».

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/1278/oj

ALLEGATO II

Nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012 sono aggiunte le voci seguenti:

Descrizione delle sostanze chimiche/ articoli soggetti a divieto di esportazione	Altre eventuali informazioni, ove del caso (ad esempio: denominazione sostanza, N. CE, N. CAS ecc.)	
«Il divieto di esportazione non si applica all'esportazione dell'UV-328: — negli articoli oggetto di una deroga di cui all'allegato I, parte A, punto 2 della voce relativa all'UV-328, del regolamento (UE) 2019/1021; — in concentrazioni pari o inferiori al valore limite fissato all'allegato I, punto 1 della voce relativa all'UV-328, del regolamento (UE) 2019/1021, ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.	2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-diterzpentilfenolo (UV-328)	N. CE 247-384-8 N. CAS 25973-55-1 Codice NC ex 2933 99 80
Il divieto di esportazione non si applica all'esportazione del Dechlorane Plus: — nei casi di deroga di cui all'allegato I, parte A, punto 2 della voce relativa al Dechlorane Plus, del regolamento (UE) 2019/1021; — in concentrazioni pari o inferiori al valore limite fissato all'allegato I, punto 1 della voce relativa al Dechlorane Plus, del regolamento (UE) 2019/1021, ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.	Dechlorane Plus Il «Dechlorane Plus» comprende il suo isomero sin- e il suo isomero anti-	N. CE 236-948-9 Nn. CAS 13560-89-9, 135821-03-3, 135821-74-8 Codice NC ex 2903 89 70
Il divieto di esportazione non si applica all'esportazione del metossicloro in concentrazioni pari o inferiori al valore limite fissato per tale voce nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.	Metossicloro Si intende per «metossicloro» qualsiasi possibile isomero del dimetossidifeniltricloroetano o combinazione di tali isomeri	N. CE 200-779-9 Nn. CAS 72-43-5, 30667-99-3, 76733-77-2, 255065-25-9, 255065-26-0, 59424-81-6, 1348358-72-4 e altri Codice NC ex 2909 30 90»